



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF023

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	ACQUISTO DI CARBURANTI – REGIME FINO AL 2018 E DAL 2019
RIFERIMENTI	ART. 1, COMMI DA 909 A 927, LEGGE N. 205/2017; TELEFISCO 2019
CIRCOLARE DEL	06/02/2019

Sintesi: la scheda carburanti, che dal primo luglio 2018 era già diventata facoltativa, è stata archiviata definitivamente dal 1° gennaio 2019, in quanto a partire da tale data

- tutti gli acquisti di carburanti (anche per autotrazione, effettuati "presso gli impianti stradali di distribuzione")
 - devono essere documentati con fattura elettronica per la deduzione del costo o per la detrazione dell'Iva.
- La rilevanza del costo, sia per l'Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile..*

Come noto, il **co. 917 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2018** aveva previsto, per l'acquisto di carburante per autotrazione:

- l'introduzione della fattura elettronica a decorrere dal 1/07/2018
- la conseguente abrogazione della scheda carburante.

Successivamente il **D.L. 79/2018** (nel modificare il citato co. 917) ha previsto che l'obbligo di fattura elettronica anticipata al 1° luglio 2018:

- fosse escluso per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati ai fini dell'autotrazione effettuati dagli impianti stradali di distribuzione
- rimanendo confermato per le altre cessioni di benzina/gasolio (per autotrazione - CM 8/2018).

In sostanza tutte le cessioni di benzina/gasolio per autotrazione **diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali** erano soggette all'obbligo della fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Inoltre i commi 922 e 923 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 introdotto il cd. "obbligo di **tracciabilità**" ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'Iva, di cui appresso.

RIPRISTINO SCHEDA CARBURANTI FINO AL 31/12/2018: lo slittamento della fattura elettronica al 1/01/2019 ha implicato:

- il ripristino dell'obbligo di applicazione della scheda carburante fino al 31/12/2018
- ferme restando le "vecchie" regole che già permettevano di evitare tale documentazione.

Esonero da scheda carburante: il D.L. 70/2011 (cd. "Decreto Sviluppo") aveva previsto:

- ✓ l'esonero dall'adozione della scheda carburante
- ✓ per i contribuenti che pagano il rifornimento tramite alcuni strumenti "tracciabili" (che rimangono non coincidenti con quelli previsti dalla legge di bilancio 2018).

LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I commi 922 e 923 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (non modificati dal D.L. 87/2018) ha introdotto nuove disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti relativi ai carburanti:

- deducibilità ai fini dei redditi** delle "spese per carburante per autotrazione" (art. 164 c. 1-bis Tuir)
- detraibilità dell'Iva** "relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore" (oltre alle spese di "custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale" – art. 19-bis1 c. 1 lett. d) Dpr 633/72)

è **subordinata** alla effettuazione del pagamento della spesa tramite:

- carta di credito, bancomat, o carte prepagate emesse da istituti finanziari autorizzati
- "altro mezzo ritenuto idoneo" individuato dell'Agenzia (come individuati dal Prov. 4/04/2018).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



N.B.: come espressamente chiarito nel Com. Stampa del 4/04/2018, l'Agenzia ha ritenuto **"valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante"**, sia per la detraibilità che per la deducibilità".



Nota: ai fini Iva, l'art. 19 lett. d) Dpr 633/72 (che si estende non solo al carburante, ma anche una serie di altre spese) si applica

- ai **"veicoli stradali a motore"** di massa complessiva **< 3,5 ton e meno di 9 posti a sedere**
- **includendo anche gli autocarri** e piccoli camion (come espressamente richiamato dalla CM 8/2018).

SPESE PER CARBURANTE DAL 1/07/2018 AL 31/12/2018

Alla luce di quanto sopraesposto, già **dal 1° luglio 2018**:

- per detrarre l'Iva e dedurre il costo per l'acquisto di carburanti
- era necessario che
 - ✓ il pagamento fosse avvenuto con **mezzi "tracciabili"**
 - ✓ si fosse ricevuta la **fattura elettronica**, se questa era obbligatoria per la tipologia dell'operazione (tutte le operazioni diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione)



Scheda Carburanti: l'utilizzo della scheda carburanti (documento compilabile fino alla fine del 2018):

- è divenuto **"meramente facoltativo"**, in quanto dal 1° luglio 2018 non vale più l'alternatività tra la scheda carburanti e i pagamenti "tracciabili" (prevista dall'art. 1, Dpr 444/97)
- laddove facoltativamente (e comunque entro la fine del 2018) sia stata utilizzata la scheda carburanti, **permane sempre l'obbligo di pagamento con mezzi "tracciabili"**.

NEW - TELEFISCO 2019

Nel corso di Telefisco 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la **rilevanza fiscale** (deducibilità del costo e detrazione dell'Iva)
- è garantita dal solo rispetto della tracciabilità del pagamento

anche *"laddove la cessione del carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante e senza emissione di fattura con indicazione della targa"*.

NEW



N.B.: quest'ultima interpretazione appare innovativa; infatti viene superata la posizione di costante giurisprudenza che impone l'obbligo di **indicazione della targa** su un documento riconducibile al soggetto passivo Iva (quantomeno ai fini della detrazione dell'Iva).

SPESE PER CARBURANTE DAL 1/01/2019

Dal **1° di gennaio 2019** la deducibilità/detraibilità delle spese di carburante:

- ➔ è subordinata all'emissione della **fattura elettronica**
- ➔ per tutte le cessioni di benzina/gasolio per autotrazione anche quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica relativa alla vendita di gasolio o benzina, deve contenere nel macroblocco della e-fattura <DatiBeniServizi>:

- nel campo CodiceTipo del CodiceArticolo, la dicitura **"CARB"**,
- nel campo CodiceValore deve riportare uno dei seguenti codici (riportati nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13, pubblicata sul sito dell'agenzia delle dogane):
 - ✓ 27101245, per vendita di benzina senza piombo ottani >95 e < 98,
 - ✓ 27101249, per vendita di benzina senza piombo ottani > 98,
 - ✓ 27101943, per vendita di olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%
 - ✓ 27102011, per vendita di olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas < 0,001%

NEW

TELEFISCO 2019

Nel corso di Telefisco 2019 l'Agenzia delle Entrate ha confermato (CM 8/2018) che dal 1/01/2019 è previsto l'obbligo generalizzato di fattura elettronica, senza che ciò sia influenzato:

- ✓ dal fatto che il rifornimento venga effettuato **presso i self service, in assenza di personale**
- ✓ dall'adozione del pagamento tramite gli strumenti tracciabili (al fine di garantire la deducibilità del costo/detraibilità Iva) di cui al Prov. 4/04/2018



Nota: si ricorda che le FAQ dell'Agenzia ritengono che

- ✓ in assenza di emissione di fattura da parte del distributore
- ✓ è necessario ricorrere alla regolarizzazione tramite autofattura denuncia entro i 4 mesi successivi (tuttavia nel periodo di moratoria del 1° semestre non vengono irrogate sanzioni in caso di mancata regolarizzazione), ex art. 6 C. 8 D.lgs. 471/97.

FATTURA ELETTRONICA E TARGA

L'Agenzia delle Entrate sempre nel corso di Telefisco 2019 ha confermato la CM 8/2018, ribadendo che

- **la targa non è un elemento obbligatorio** (non è previsto dall'art. 21 Dpr 633/72)
- è possibile indicarla "laddove utile ai fini di altre imposte" nel campo descrittivo "AltriDatiGestionali".



Nota: per quanto la fattura elettronica priva della targa vada considerata regolare, la sua indicazione rimane consigliata onde evitare eventuali contestazioni in sede di verifica, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (in vigore della scheda carburante) ai fini della detrazione dell'Iva.

Tale orientamento potrebbe non essere modificato con l'introduzione della fattura elettronica e dei pagamenti tracciabilità.

NOVITA' DAL 1/01/2019 IN SINTESI

	DEDUC. REDDITI	DETRAZ. IVA	DOCUMENTAZIONE CESSIONE	
RIFORNIMENTO CARBURANTE	Modalità di pagamento		a Sogg. pass. IVA	a Privati (*)
AUTOVETTURE (qualsiasi uso e destinaz.) ed AUTOCARRI	Strumenti tracciabili (è escluso il solo contante)		Fattura elettronica	memorizz. elettr. e trasm. telematica per benzina/gasolio in self service evoluti
AUTOVEICOLI SPECIALI (camion; autocorriere; ecc.) esclusi autocarri	Qualsiasi modalità	Qualsiasi modalità		
ALTRI ACQUISTI (lubrificanti; pedaggi; ecc.)	Modalità di pagamento		a Sogg. pass. IVA	a privati (*)
AUTOVETTURE	Qualsiasi modalità (se in contanti si "perde" l'Iva!)	Strumenti tracc. (escluso contante)	Fattura elettronica	Nessuna novità
AUTOVEICOLI SPECIALI	Qualsiasi modalità	Qualsiasi modalità		

(*) Dal 1/07/2019 (vol. d'affari > €. 400.000) o 1/01/2020 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica si applica in via generalizzata.